



**COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Approvazione delibera Consiglio Comunale n: _____ del _____

Articolo 1 - Finalità

- 1 L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e con quanto stabilito nel Regolamento Comunale per i contributi e patrocini all'associazionismo, sostiene le manifestazioni da esso promosse salvaguardando i criteri di equità e sostenibilità delle stesse.
- 2 Con il presente regolamento disciplina lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, ed eventi di promozione di prodotti locali nell'ambito del territorio comunale, nel quale è prevista la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti merceologici abitualmente venduti dalla rete distributiva locale.
- 3 Con il presente regolamento si promuovono:
 - a) il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell'attività di volontariato;
 - b) le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni locali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo, con particolare riguardo alla tipicità dei prodotti del territorio, destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali;
 - Salvaguardando la libertà di organizzazione e la peculiarità di ogni singola iniziativa, d'intesa con le associazioni, enti o comitati, si persegue l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta turistica complessiva mediante una programmazione che consenta di privilegiare le manifestazioni ricorrenti che abbiano come motivo trainante la promozione di un prodotto o piatto tipico del luogo ed evitare, comunque, la contemporaneità di manifestazioni eno-gastronomiche, assicurando così a ciascuna di esse la migliore fruizione.
 - L'Ente ritiene che la riduzione della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società moderne.
 - In questo contesto d'incremento dell'attenzione generale verso le problematiche relative alla produzione dei rifiuti, e nell'ambito dell'attività volte all'incentivazione della raccolta differenziata e della promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione ambientale, l'Ente vuole promuovere e diffondere il presente regolamento per sensibilizzare gli organizzatori di manifestazioni ricorrenti ed eventi a una gestione ecocompatibile delle manifestazioni.
 - Attraverso l'adozione di questo regolamento, ciascun organizzatore s'impegna ad adottare e promuovere la gestione corretta, sostenibile ed ecocompatibile dei rifiuti durante le manifestazioni in genere.
- 4 In ottemperanza a quanto dettato dall'art. 45, comma 6, della L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio: Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti), previa concertazione con le parti sociali interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, redige il calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione.

Articolo 2 - Definizioni e soggetti interessati

- 1 Per manifestazioni ricorrenti si intendono le feste e le altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, enogastronomiche e di promozione in genere, ovvero benefiche o politiche, religiose, di volontariato e sportive, che si ripetono periodicamente, nello stesso luogo, con le stesse peculiarità e con le stesse modalità di organizzazione e svolgimento.
- 2 Oltre all'amministrazione comunale, i soggetti abilitati all'organizzazione di manifestazioni ricorrenti sono:



- Associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato formalmente costituite;
- Federazioni ed Enti di promozione sportiva;
- Pro Loco e comitati per la promozione turistica del territorio formalmente costituiti;
- Organizzazioni sindacali e/o di categoria;
- Organizzazioni politiche e religiose;

Articolo 3 - Tipologia delle manifestazioni e loro caratteristiche

- 1 Le manifestazioni di cui al precedente articolo si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - **Tipologia A:** ricomprende le seguenti manifestazioni:
 - Quelle caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto gastronomico tipico, purché prodotto o tradizionalmente utilizzato in una determinata area del Comune;
 - quelle caratterizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità benefiche, di promozione, culturali, sportive. Per finalità benefiche, nel caso specifico, si intendono le manifestazioni il cui ricavato è destinato, in via esclusiva al sostegno di un progetto solidale di uno o più soggetti terzi precedentemente dichiarati.
 - **Tipologia B:** ricomprende le manifestazioni benefiche, religiose, quelle organizzate dai partiti politici e da organizzazioni sindacali. Per manifestazioni con finalità benefiche si intendono quelle il cui ricavato è destinato in via esclusiva al sostegno di un progetto solidale precedentemente dichiarato e sono organizzate esclusivamente da associazioni con sede nel territorio comunale, il cui scopo sociale è di natura benefica o ONLUS.
 - **Tipologia C:** ricomprende le manifestazioni, organizzate dalle Pro-loco del territorio e patrocinate dall'Amministrazione Comunale, di valorizzazione delle risorse naturali e prodotti del territorio ove è consentita la sola degustazione dei prodotti legati al tema della manifestazione realizzata. Nella presente tipologia sono altresì ricomprese le manifestazioni organizzate da associazioni senza scopo di lucro, con sede nel territorio comunale, da svolgersi su suolo pubblico, previa concessione di occupazione, collegate a festività ricorrenti o patronali, o manifestazioni relative ad eventi di rilevanza locale, della durata non superiore ad un giorno, da realizzare esclusivamente nel periodo di bassa stagione, e nel solo giorno della festività (A titolo esemplificativo e non esaustivo: Festa Halloween, Feste patronali, ecc). Tali tipi di eventi sono caratterizzati dalla prevalenza della manifestazione ludica organizzata al fine di fornire un momento di intrattenimento ed aggregazione ed in via residuale è ammessa una limitata offerta di prodotti alimentari da distribuire, il cui ricavato dovrà essere devoluto in beneficenza. E' esclusa qualsiasi forma organizzativa assimilabile alla somministrazione di alimenti e bevande (sono esclusi pertanto a titolo esemplificativo: menù, tavoli apparecchiati, servizio al tavolo, forniture di posateria, ecc.).
- 2 Durante le sopradette manifestazioni possono essere organizzate mostre e mostre/mercato dei cosiddetti prodotti dell'ingegno, hobbistica e usato e di quelli dei produttori dell'agroalimentare, effettuati trattenimenti danzanti, spettacoli e di artisti di strada, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza per i pubblici spettacoli e di quanto stabilito dalle disposizioni normative nonché dai regolamenti comunali in materia.
- 3 Tutte le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza nei luoghi di lavoro e di Pubblica Sicurezza e delle disposizioni comunali di riferimento.

Articolo 4 - Soggetti abilitati

- 1 Ai fini del presente regolamento, si considerano soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui al precedente art. 3 i soggetti di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), aventi sede nel territorio comunale e svolga attività in modo continuativo negli ultimi 3 anni e in particolare: le Associazioni sportive e del



tempo libero, gli Enti e le Società di promozione sportiva, i Comitati e le Associazioni per la promozione e lo sviluppo turistico del territorio.

- 2 Per tutte le tipologie di manifestazioni indicate all'art. 3 i soggetti organizzatori devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione personale volontario, che dovrà comunque essere regolarmente assicurato contro gli infortuni.
- 3 Per i soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui alle tipologie B) è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 della L. R. 28/2005. Per i soggetti abilitati all'organizzazione delle manifestazioni di cui alla tipologia A) e C) è richiesto il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della L. R. 28/2005 o la designazione di un responsabile in possesso dei medesimi requisiti.

Articolo 5 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande

- 1 In occasione delle manifestazioni che comportano una riunione straordinaria di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande avviene ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale Toscana 28/2005 (attività non soggette ai requisiti comunali).
- 2 I locali e gli spazi adibiti ad attività temporanea di preparazione e somministrazione alimenti e bevande non sono soggetti al rispetto della normativa disciplinante la destinazione d'uso degli immobili, fatte salve le previsioni delle singole norme edilizie e urbanistiche sui limiti dell'attività temporanea.

Articolo 6 - Adempimenti e requisiti igienico sanitari

- 1 Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere osservate, sotto il profilo igienico sanitario, le procedure di notifica ex Reg. CE 852/04 e tutte le normative necessarie di ogni grado da esso derivanti, e a esso conformi.
- 2 Deve essere altresì garantito il rispetto delle norme sull'autocontrollo dell'igiene degli alimenti e del metodo H.A.C.C.P.
- 3 Non è consentita l'attività di bar con somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, nonché di gelateria.

Articolo 7 - Adempimenti per la sostenibilità ambientale

- 1 Le manifestazioni ricorrenti realizzate nel Comune di Castiglione della Pescaia devono essere eventi in cui i rifiuti sono gestiti in modo ecosostenibile e devono rappresentare un canale per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale. In tal senso assumeranno la denominazione di "Ecofesta" e dovranno coinvolgere i partecipanti attraverso la realizzazione di un'efficace comunicazione, volta alla divulgazione degli obiettivi di un evento ecosostenibile. Alle manifestazioni denominate "Ecofesta" verrà assegnato il logo del brand turistico di Castiglione della Pescaia.
- 2 La comunicazione non deve interessare solo il pubblico che partecipa agli eventi enogastronomici, ma anche e soprattutto coloro che si occupano dell'organizzazione e della gestione di questi eventi (ad esempio, camerieri, inservienti, cuochi, animatori, ecc), i quali devono essere informati in maniera precisa sulle modalità di raccolta differenziata e/o smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione, nonché sulla dislocazione e sulla gestione dei punti di raccolta. Infatti, attraverso il comportamento ecocompatibile di questi ultimi, è possibile veicolare le informazioni al pubblico presente, rendendolo partecipe e consapevole dei comportamenti ecosostenibili.
- 3 Tutte le azioni di seguito elencate, relative alla riduzione della produzione di rifiuti e all'effettuazione della raccolta differenziata, per poter risultare efficaci, dovranno essere ben evidenziate, sia nel corso della festa sia all'interno del materiale pubblicitario relativo alla manifestazione, sulla quale sarà apposto il logo del brand del turismo castiglionesse al fine di evidenziare il fatto che si tratta di una manifestazione ecologicamente compatibile.



Articolo 8 – La riduzione dei rifiuti

- 1 Se si vuole iniziare a promuovere uno stile di vita rispettoso dell'ambiente in cui viviamo è necessario ridurre la quantità di rifiuti prodotti adottando delle semplici misure:
 - a) scegliere stoviglie riutilizzabili o riciclabili;
 - b) fornire bevande alla spina o adottare la pratica del vuoto a rendere;
 - c) utilizzare prodotti in carta ecologica e/o riciclata;
 - d) prediligere cibo e prodotti vari che possano ridurre gli imballaggi.

a) Le stoviglie

1 Piatti, bicchieri e posate di plastica usa e getta rappresentano le tipologie di rifiuto che sono maggiormente prodotte nelle sagre. Fra le azioni volte a ridurre il consumo di risorse ambientali e la produzione dei rifiuti nell'organizzazione delle manifestazioni, quella più importante e che incide maggiormente è sicuramente la riduzione delle stoviglie usa e getta, in particolare delle posate, che non si possono riciclare con gli imballaggi in plastica. Esistono diverse soluzioni che evitano o, per lo meno, riducono la produzione di residuo indifferenziato e che, in base al tipo di evento che si sta organizzando, permettono di trovare la soluzione ideale alle proprie esigenze:

- Stoviglie riutilizzabili: sono le stoviglie tradizionali in ceramica, terracotta, vetro, metallo o altro materiale. Sono sicuramente un'ottima soluzione in quanto non generano alcun rifiuto, essendo lavabili e quindi completamente riutilizzabili. L'utilizzo di questo tipo di stoviglie richiede però l'uso di lavastoviglie industriali e di detersivi biodegradabili, preferibilmente biologici, a basso impatto ambientale.
- Stoviglie riciclabili compostabili (Mater-Bi®, Polilattato-P.L.A., ecc): sono stoviglie formate da biopolimeri derivanti da amidi vegetali (ad es. mais). A fine pasto possono essere raccolte assieme ai resti di cibo con il rifiuto umido e, attraverso il processo di compostaggio, diventano terriccio fertile per l'agricoltura. In commercio esistono molti articoli di questo tipo per rispondere a tutte le diverse esigenze, come ad esempio:
 - i. Piatti, bicchieri e posate in Mater-Bi®
 - ii. Bicchieri e vaschette in P.L.A.
 - iii. Piatti, bicchieri e contenitori in polpa di cellulosa
 - iv. Piatti e vassoi in foglia di palma
 - v. Posate in legno.

b) Bevande alla spina o vuoto a rendere

- 1 Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e il trasporto di materiali, devono essere utilizzati:
 - erogatori di bevande alla spina per vino, birra, bevande gassate, ecc.
 - erogatori di bevande alla spina per acqua gassata e naturale, fredda e a temperatura ambiente
 - bottiglie di vetro col vuoto a rendere al posto delle bottiglie di plastica.

c) Prodotti in carta ecologica e/o riciclata

1 Nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti impiegati, dovranno essere utilizzati tovaglioli, tovaglie, rotoloni da cucina e carta igienica realizzati in carta ecologica e/o riciclata.

d) Riduzione degli imballaggi dei prodotti

- 1 Dovranno essere acquistati prodotti realizzati con il minor numero possibile di imballaggi, ad esempio prodotti in confezioni più grandi e capienti o, in alternativa, con imballaggi costituiti da un solo materiale, in modo da facilitarne le operazioni di recupero e/o smaltimento.
- 2 È importante evitare quindi l'acquisto di prodotti monodose o monoporzione (ad esempio sostituire le bustine di zucchero con lo zucchero sfuso da utilizzare tramite dispenser).



Articolo 9 – La raccolta differenziata dei rifiuti

- 1 Dopo aver adottato le misure per la riduzione dei rifiuti elencate al precedente articolo, è importante predisporre tutto ciò che è necessario per agevolare e incentivare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti che saranno comunque prodotti. È necessario, quindi, predisporre, in accordo con il Comune e con il Gestore del servizio di igiene urbana, postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti in punti strategici nel luogo dell'evento, facilmente riconoscibili e dotati di appositi cartelli informativi che facilitino la corretta separazione dei rifiuti sia da parte dei partecipanti sia da parte di coloro che si occupano della gestione dell'evento.
- 2 La raccolta differenziata dei rifiuti dovrà essere organizzata in conformità alle modalità di erogazione del servizio comunale di igiene urbana. Qualora alcune tipologie di raccolta non siano effettuate nell'area della manifestazione, ma siano invece presenti nel resto del Comune, sarà cura del promotore della manifestazione fare esplicita richiesta al Comune e al gestore del servizio di raccolta affinché, eccezionalmente per la durata della manifestazione, venga esteso all'area in questione il servizio di raccolta differenziata mediante la messa a disposizione di appositi bidoni e scarrabili e l'effettuazione del servizio di raccolta giornaliero.

Articolo 10 - Controlli

- 1 Gli organizzatori di manifestazioni ricorrenti, sono tenuti a mettere in pratica le azioni di riduzione dei rifiuti di cui alle lettere a,b,c,d dell'art. 7 bis. Le azioni devono essere attuate fin dal primo anno di applicazione della presente norma. Qualora gli organizzatori non fossero in grado di garantire tale adempimento, dovranno darvi attuazione secondo il seguente calendario:
 - 1° anno: attuazione di almeno 1 azione di cui alle lettere a,b,c,d dell'articolo 8;
 - 2° anno: attuazione di almeno 2 azioni di cui alle lettere a,b,c,d dell'articolo 8;
 - 3° anno: attuazione tutte le azioni di cui alle lettere a,b,c,d dell'articolo 8;
- 2 L'Amministrazione verificherà mediante il proprio ispettore ambientale l'effettiva adozione delle misure indicate negli articoli precedenti. Sarà esclusa la domanda di organizzazione di una "Ecofesta" presentata da parte di quei soggetti che durante i controlli comunali dell'anno precedente non sono risultati conformi alle norme di cui al presente articolo.

Articolo 11 - Validità temporale

- 1 Le dichiarazioni di inizio attività disciplinate dall'art. 45 della L.R. n. 28/2005 relative alle attività temporanee sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o per le aree a cui si riferiscono e devono essere presentate dal legale rappresentante/Presidente del soggetto organizzatore della manifestazione, nei termini temporali normativamente previsti.

Articolo 12 - Limitazione alla somministrazione di prodotti

- 1 Nelle manifestazioni di cui all'art. 3, tipologia A), la somministrazione di alimenti e bevande deve privilegiare prodotti gastronomici tipici del territorio e dei luoghi nei quali si svolge la manifestazione, direttamente attinente a quest'ultima, con specifico riferimento alla stagionalità del prodotto stesso e con obbligo di tracciabilità di esso. E' consentito l'uso di due prodotti specifici da utilizzare nella preparazione dei piatti offerti nel menù. Tali prodotti dovranno essere menzionati nelle singole portate del menù e nella denominazione della manifestazione.
- 2 E' consentito l'inserimento nella totalità del menù, relativamente alle portate principali (antipasto, primo e secondo), di due soli piatti diversi, non costituiti dai prodotti tipici prescelti. Per tali portate non è consentita l'indicazione nel materiale di promozione e pubblicità dell'evento. Il materiale promozionale potrà contenere il solo nome dell'evento, senza l'utilizzo del termine "Sagra".



- 3 Gli organizzatori dovranno individuare forme di integrazione con gli imprenditori commerciali e della ristorazione allo scopo di meglio promuovere le iniziative e rafforzare il tessuto socio-economico del territorio.

Articolo 13 - Istituzione del calendario delle manifestazioni ricorrenti

- 1 Ai sensi dell'art. 45 della L.R.T. n. 28/2005, è istituito il calendario delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanea di somministrazione, che viene predisposto annualmente dal competente ufficio comunale previa valutazione, in sede di concertazione con le parti sociali, delle domande presentate dai promotori delle stesse, ed approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale
- 2 Ai fini della formulazione del calendario il territorio comunale è suddiviso in aree omogenee così identificate: il capoluogo e le singole frazioni (che sono Punta Ala, Tirli, Buriano e Vetulonia).
- 3 Per le manifestazioni di cui all'art. 3, tipologia A), qualora l'associazione proponente una manifestazione ne faccia espressa richiesta all'atto di presentazione della proposta, per tale manifestazione non potrà avvenire una duplicazione nel tempo, da parte di altre associazioni, né della denominazione della manifestazione, né dell'utilizzo dei prodotti tipici.

Articolo 14 - Criteri per l'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti, per il rilascio delle relative autorizzazioni e l'individuazione "monte manifestazioni".

- 1 Sono altresì definiti i seguenti due periodi di svolgimento annuale delle manifestazioni:
 - alta stagione, comprendente i giorni dal 1° Maggio al 31 di Ottobre
 - bassa stagione, comprendente tutti gli altri mesi dell'anno
- 2 L'inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a la durata massima delle manifestazioni ricorrenti di tipologia A), sia nel Capoluogo sia in ognuna delle singole frazioni (nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre) non potrà essere superiore a:
 - ◆ 7 giorni consecutivi. E' possibile il frazionamento in due periodi di 3 e 4 giorni, ma consecutivi.
 - ◆ Le manifestazioni, ad eccezione di quelle politiche e religiose, dovranno avere diversa denominazione;
 - ◆ È vietata la sovrapposizione di manifestazioni, anche per la durata di un solo giorno; eventuali sovrapposizioni potranno essere concesse in casi eccezionali ed in relazione ad eventi di particolare rilevanza previo parere della Giunta Comunale. Le prescrizioni del presente paragrafo non trovano applicazione in relazione a manifestazioni ricorrenti proposte dall'Amministrazione Comunale.
 - ◆ 5 giorni consecutivi per ognuno dei rimanenti mesi dell'anno (quindi nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile). Dal computo sono esclusi i giorni necessari al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature.
 - b Le associazioni che realizzano manifestazioni nelle frazioni devono avere la propria sede legale nella frazione in cui organizzano la manifestazione, o, in alternativa, svolgerci la propria attività ed operarvi fattivamente.
 - c per quanto attiene alla tipologia B) la durata massima di svolgimento è fissata in 12 giorni all'anno, suddivisa in 6 giorni per ogni periodo individuato.
E' consentita l'effettuazione di una sola manifestazione per ogni mese di durata non superiore a 3 giorni consecutivi. Dal computo dei giorni sono esclusi i giorni necessari al montaggio e smontaggio delle attrezzature.
 - e nella stessa area omogenea non è consentita la sovrapposizione di manifestazioni. Nello stesso luogo è consentita l'effettuazione di 2 manifestazioni ricorrenti di tipologia A) e 2 di



tipologia B) per ogni periodo. Da tale prescrizione sono escluse le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale.

- f ogni soggetto promotore di manifestazioni ricorrenti non potrà organizzare più di una manifestazione nello stesso periodo.
- g Verranno escluse le domande riferite a soggetti che, avendo ottenuto l'autorizzazione per l'anno precedente, non hanno svolto la relativa manifestazione.
- h le domande per l'effettuazione di manifestazioni non inserite nel Calendario dovranno essere presentate almeno 60 gg. prima dell'evento e verranno valutate nel rispetto del presente regolamento e previa concertazione.
- i non sono rese possibili manifestazioni con somministrazione temporanea nei periodi di festività natalizie e pasquali e nei primi sei giorni di ciascun periodo individuato (dal 1° al 6 Maggio e dal 1° al 6 novembre).
- l Per qualsiasi tipologia di manifestazione, è posto il divieto di trasferimento del diritto ad effettuare la manifestazione da un soggetto ad altro.
- m Non è consentita l'effettuazione delle manifestazioni ricorrenti in luoghi o locali già autorizzati per attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in aree private.
- n Le Associazioni che utilizzeranno gli impianti sportivi per i quali hanno sottoscritto atto di convenzione con l'Amm.ne Com.le, per un fine diverso da quello sportivo ai quali sono preposti - come le manifestazioni caratterizzate dalla sola somministrazione di alimenti e bevande - dovranno preventivamente ottenere l'autorizzazione da parte dei competenti Ufficio Sport ed Ufficio Patrimonio all'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento di tale manifestazione.

3- Non sono consentite le manifestazioni di cui al presente regolamento, durante le seguenti festività: 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 25 e 26 Dicembre, Epifania. Non sono altresì consentite manifestazioni nei giorni in continuità con le festività di cui al presente comma.

Articolo 15 - Domande di inserimento nel calendario delle manifestazioni ricorrenti

- 1 Le domande di inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti devono essere presentate al Comune dal legale rappresentante/Presidente della associazione proponente prima dell'avvio della concertazione tra le parti sociali e comunque non oltre il 31 ottobre dell'anno solare precedente.
- 2 In tali istanze devono essere dichiarati:
 - a denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
 - b generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo legale rappresentante;
 - c luogo di svolgimento e strade occupate dalla manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
 - d strutture di servizio quali parcheggi auto, servizi igienici ed altro;
 - e programma di massima della manifestazione e indicazione del/i prodotto/i tipico/i utilizzato/i
 - f generalità e possesso dei requisiti del soggetto titolare per la somministrazione di alimenti e bevande per conto del soggetto organizzatore.
 - g All'istanza dovranno essere allegata copia del modello E. AS. (Enti ASSociativi) se dovuto e copia dell'iscrizione al Registro del CONI per le Associazioni Sportive.
- 3 Almeno 5 giorni prima dell'avvio della manifestazione con somministrazione di alimenti e bevande l'associazione dovrà presentare al SUAP copia del menù.
- 4 La documentazione di cui alla lettera g) dovrà essere presentata alla prima applicazione del presente Regolamento e, successivamente, solo in caso di variazioni e di rinnovo delle iscrizioni.



Articolo 16 - Criteri di priorità delle domande per l'inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti

- 1 Ai fini dell'inserimento nel Calendario delle manifestazioni ricorrenti, verranno accolte con priorità le richieste relative a manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni a partire dal 2006. In caso di parità nel numero di manifestazioni realizzate, sarà attribuita la precedenza all'associazione con maggior anzianità della data di registrazione dell'atto costitutivo.
- 2 Nel caso di sovrapposizione di 2 o più manifestazioni ricorrenti nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:
 - 1° manifestazione ricorrente con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Toscana;
 - 2° forte connotazione tradizionale dell'evento proposto (religiosa, festa patronale, commemorazione);
 - 3° anni di svolgimento della manifestazione;
 - 4° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Articolo 17 - Spostamento di luogo e di data

- 1 Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una manifestazione dopo l'approvazione del calendario potrà essere autorizzato, su istanza motivata del legale rappresentante/Presidente dell'associazione, solo nell'ambito dello stesso mese per il quale era stata proposta e solo per cause di forza maggiore che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 11 articolo 14 punti a), b), d), e), f), g).

Articolo 18 - Responsabile della manifestazione

- 1 Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
- 2 In assenza di detta designazione verrà individuato nel soggetto dichiarante l'inizio di attività di cui all'art. 45 della L.R. n. 28/2005.

Articolo 19 - Obblighi a carico del Responsabile della manifestazione

- 1 Al responsabile della sicurezza, ovvero il soggetto dichiarante l'inizio di attività, di cui al precedente art. 15 articolo 18, organizzatore, è fatto specifico carico di provvedere all'ottenimento dei prescritti N.O. e/o autorizzazioni, concessioni permessi, altro titolo equipollente o presentazione di qualsiasi atto abilitativo allo svolgimento di tutta le attività comprese nella manifestazione, preliminarmente all'effettuazione della stessa, nonché della corresponsione di tutti i diritti ed oneri di propria competenza.

Articolo 20 - Sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, sicurezza delle attrezzature, quiete pubblica,

- 1 Al responsabile della sicurezza, ovvero il soggetto dichiarante l'inizio di attività, di cui al precedente art. 15 articolo 18, organizzatore, è fatto altresì specifico carico di verificare la rispondenza e la conformità dei luoghi e delle attrezzature a tutte le normative vigenti alla data dello svolgimento della manifestazione, in materia di:
 - a sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;



- b disposizioni sanitarie;
- c sicurezza pubblica anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, con particolare riferimento a titolo esemplificativo agli impianti sia strutturali sia tecnici, alle vie di esodo e alla relativa illuminazione, alla prevenzione incendi e ai dispositivi antincendio, ai depositi di GPL in bombole, salvo eventuali specifiche disposizione dell'eventuale organo deputato alle verifiche preventive;
- d scarichi dei residui sia alimentari sia fisiologici, i cui scarichi dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura;
- e emissione di suoni e rumori, per cui dovranno essere rispettate le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga analogamente a quanto venga eventualmente disposto per i pubblici esercizi.

Articolo 21 - Sanzioni

- 1 Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti da tale comportamento saranno sanzionate ai sensi della L.R.T. 28/2005 e s.m.i. e, per quanto applicabile, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

Articolo 22 - Norme finali e transitorie

- 1 Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione prevista dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.
- 2 Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.

